

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E COMUNE DI MILANO PER GARANTIRE ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, IN DISPONIBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025.

TRA:

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, di seguito anche denominata CITTA' METROPOLITANA, con sede in Milano – Via Vivaio, 1, (C.F. 08911820960) rappresentata dall'Ing. Carlo Adolfo Campari, che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Direttore ad interim del Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano, ed in esecuzione dei Decreti del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 45/2022 del 14/02/2023 e Rep. Gen. n. 282 del 29.10.2015

E

COMUNE DI MILANO con sede in Milano - Piazza della Scala n. 2 – (C.F. 01199250158), che per brevità sarà di seguito nominato COMUNE, rappresentato dal Dott. Mario Almasio, che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Area Sport e Attrattività, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 71 del vigente Statuto del Comune stesso ed in esecuzione del Provvedimento Sindacale del 04/02/2022 - atti P.G. n. 66260/2022, esecutivo ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

- a) il patrimonio immobiliare degli edifici scolastici destinati alla istruzione superiore di secondo grado è di proprietà della Città Metropolitana o è ad essa concesso in uso ai sensi della legge 11 gennaio 1996 n. 23 (norme sull'Edilizia Scolastica);
- b) l'art. 8 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 (norme sull'Edilizia Scolastica) dispone che “... *gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo tra le parti, in proprietà con vincolo d'uso a destinazione scolastica, alle Provincie, che si assumono gli oneri di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione*”;

- c) tale patrimonio, salvaguardate le prioritarie esigenze riferite alla funzione educativa, è patrimonio pubblico e in tal senso ogni sua forma di utilizzo che risponda ad un pubblico interesse costituisce legittimo ed opportuno intervento di valorizzazione;
- d) l'utilizzo per finalità sportive delle infrastrutture scolastiche della Città Metropolitana di Milano consente di rispondere in maniera significativa alla domanda di pratica sportiva per numerose discipline, sia al livello amatoriale che agonistico, sia per una utenza infantile e giovanile sia per fasce di pubblico adulto;
- e) tale utilizzo è stato storicamente garantito in forma agevolata con una adeguata politica tariffaria da parte di Città Metropolitana;
- f) la Città Metropolitana di Milano non ha tra le sue competenze la promozione della pratica sportiva che invece è funzione propria della Amministrazione comunale;
- g) il Comune di Milano ha tra i suoi obiettivi istituzionali, quello di promuovere l'attività sportiva da parte dei cittadini negli spazi pubblici;
- h) la gestione unitaria del complesso delle infrastrutture sportive scolastiche che insistono sul territorio comunale, sia quelle per l'istruzione primaria, sia quelle per l'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, consente di razionalizzare il rapporto tra la domanda e l'offerta coordinando l'utilizzo della totalità degli impianti;
- i) è interesse del Comune di Milano mantenere o creare nuovi rapporti di collaborazione con la Città Metropolitana di Milano di cui utilizza i servizi al fine di assicurare e ampliare le opportunità sportive per i propri cittadini;
- j) ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 241/1990 le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e in tal senso è indirizzata la volontà della Città Metropolitana e del Comune di collaborare per il perseguimento delle reciproche finalità istituzionali;
- k) le Federazioni Sportive Nazionali sono soggetti che svolgono in via esclusiva le funzioni istituzionali di promuovere l'esercizio dello sport a livello agonistico e di base;
- l) in data 25/05/2023 la Giunta Comunale di Milano ha approvato la delibera n. 744/2023 "Linee di indirizzo per la stipulazione di un accordo di collaborazione con la Città Metropolitana di Milano per garantire l'utilizzo da parte delle Associazioni/Società

Sportive delle palestre scolastiche, in disponibilità della Città Metropolitana, in orario extra scolastico, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 eventualmente prorogabile per l'anno scolastico 2025/2026”;

m) l'Accordo relativo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 è stato poi sottoscritto in data 30/05/2023 con durata sino al 31 luglio 2025;

Tutto ciò premesso e considerato tra la CITTA' METROPOLITANA e il COMUNE DI MILANO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante del presente «Accordo di Collaborazione tra la Città Metropolitana di Milano ed il Comune di Milano» (di seguito chiamato, per brevità, “Accordo”).

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Il presente Accordo e ogni atto integrativo o attuativo dello stesso, disciplina l'utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà di Città Metropolitana in orario extrascolastico, definendo i reciproci impegni di collaborazione assunti dalla Città Metropolitana e dal Comune di Milano.

ARTICOLO 3 – DURATA

Il presente Accordo di Collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata sino al 31 luglio 2025. Eventuali modifiche e/o integrazioni avranno efficacia se concordate in forma scritta.

ARTICOLO 4 - IMPEGNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- a. La Città Metropolitana di Milano concede in uso al Comune di Milano le strutture sportive scolastiche di pertinenza degli Istituti Scolastici per il loro utilizzo da parte delle associazioni/società sportive cittadine in conformità alle finalità, condivise in premessa. La concessione si intende operante nelle ore e nei giorni in cui le strutture sono libere da attività scolastica ed è soggetta ai vincoli e ai pareri obbligatori delle autonomie scolastiche, ove richiesto;
- b. la Città Metropolitana di Milano, in ragione dei suoi obblighi, mantiene a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

- c. al termine di ogni stagione sportiva di utilizzo delle strutture, potrà essere effettuata verifica analitica a consuntivo dei costi sostenuti per le utenze e di cui Città Metropolitana chiede il rimborso come specificato al punto c. del successivo art. 5, allo scopo di aggiornare, in aumento o in diminuzione i suddetti oneri. La comunicazione di eventuale di tale variazione sarà inoltrata al Comune entro il 31 dicembre per decorrere dalla successiva stagione sportiva.

ARTICOLO 5 – IMPEGNI DEL COMUNE DI MILANO

- a. Il Comune di Milano si impegna a condurre gli spazi oggetto dell'Accordo, con criteri e politiche tariffarie autonomamente individuate;
- b. il Comune di Milano si impegna a rispettare e far rispettare – a seconda delle modalità di conduzione – l'osservanza delle norme di sicurezza e di ogni altra prescrizione tecnica e normativa che regola l'utilizzo delle strutture per l'attività sportiva;
- c. il Comune di Milano si impegna a riconoscere alla Città Metropolitana il rimborso totale degli oneri per le utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua) limitatamente alla quota parte relativa ai periodi e alle ore di utilizzo sportivo delle strutture.
Tale onere è fissato forfettariamente in € 39,00 all'ora, oltre IVA;
- d. il Comune di Milano si impegna a comunicare alla Città Metropolitana, prima dell'inizio della stagione sportiva, il calendario completo dell'utilizzo delle strutture e, in corso d'anno, con congruo anticipo, ogni modifica alla programmazione iniziale.

ARTICOLO 6 – INTERVENTI STRAORDINARI

I soggetti utilizzatori, previa autorizzazione della Città Metropolitana di Milano, potranno eseguire interventi di investimento e/o manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti al fine di garantirne l'uso ottimale; il valore di tali interventi verrà scomputato dall'importo complessivamente dovuto dall'Amministrazione comunale alla Città Metropolitana di Milano contestualmente alla contabilizzazione dell'importo che il Comune dovrà a sua volta corrispondere a Città Metropolitana a titolo di rimborso degli oneri di gestione di cui all'art. 5 lettera c) del presente Accordo e fino alla concorrenza dello stesso, previa presentazione delle relative fatture quietanzate ed eventuale documentazione richiesta nell'atto di autorizzazione rilasciato da Città Metropolitana.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Milano per la fruizione delle strutture in questione, da parte delle diverse Associazioni/Società sportive, potrà avvalersi delle Federazioni Sportive Nazionali in funzione delle

discipline sportive praticate. I rapporti tra Comune di Milano e Federazioni Nazionali saranno stipulati con separati accordi.

La pulizia degli spazi oggetto di utilizzo, la manutenzione delle attrezzature e la guardiania saranno in capo ai soggetti utilizzatori delle strutture.

ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo va interpretato secondo le norme della legge italiana e del diritto comunitario, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.

ARTICOLO 9 – COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le Parti, relative al presente Accordo, saranno effettuate per iscritto e saranno intrattenute esclusivamente, per conto della Città Metropolitana, da parte del Direttore del Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica e per conto del Comune, da parte del Direttore dell'Area Sport e Attrattività.

ARTICOLO 10 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO

Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.

ARTICOLO 11 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

ARTICOLO 12 – CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ACCORDO

Le Parti stabiliscono che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Accordo vengano ritenute non valide, non conformi alle disposizioni normative vigenti, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni dell'Accordo, che sarà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state scritte.

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo di Collaborazione nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).

Data 30/05/2023

Per CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ing. Carlo Adolfo Campari

Direttore ad interim Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

Firmato digitalmente

Per COMUNE DI MILANO

Dott. Mario Almasio

Direttore Area Sport e Attrattività

Firmato digitalmente